

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 - TO2.2.4.1.C2 - RIQUALIFICAZIONE RESILIENTE DELLO SPAZIO PUBBLICO VIA STRADELLA/CORSO VENEZIA" - CUP C12H25000140006 – CIG B94796490B .

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Infrastrutture, Arch. Alberto CECCA, domiciliato per la carica in Torino, P.zza. San Giovanni, 5, ed il soggetto aggiudicatario ing. Antonio Ingegneri in qualità di titolare (libero professionista) dello studio ing. Antonio Ingegneri, con sede legale in via Bligny n.10 – 10122 a Torino e sede operativa in via Orvieto n.19 – 10149 a Torino , P. IVA 06324390019 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 8574 in data 15 dicembre 2025, esecutiva in pari data, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSE

Il Piano Operativo approvato dalla Città di Torino nell'ambito del Programma Nazionale "METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027", in particolare nella Priorità 2 - Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.4.1. – Protezione dagli effetti dovuti al cambiamento climatico e mitigazione degli effetti sul clima (siccità, inondazioni, incendi, dissesto idrogeologico dovuto al clima) ha previsto l'attivazione di progetti volti ad aumentare la resilienza del sistema urbano agli effetti calamitosi del cambiamento climatico.

In tale ambito si inserisce il progetto di riqualificazione urbana denominato "Riqualificazione resiliente dello spazio pubblico – Via Stradella/Corso Venezia" con il quale la Città intende trasformare l'area conosciuta come ex circolo Ettore Valli, localizzato nella zona nord della Città di Torino, lungo via Stradella, dall'incrocio con Via Chiesa della Salute a piazza Baldissera, chiuso nella parte sud dal residuale salto naturale dello storico alveo del torrente Dora, antropizzato a seguito della rettifica del corso del torrente per la realizzazione dei primi insediamenti industriali ed in seguito ad uno dei primi tratti di ferrovia che collegavano Torino con la Valle di Lanzo.

A causa della presenza dei binari della dismessa linea ferroviaria Torino-Ceres che nella zona sud delimita fisicamente il lotto tramite un salto di circa 4 m, si ritiene opportuno eseguire un inquadramento dell'area di intervento con particolare riferimento alla condizione della scarpata esistente ed individuare pertanto una figura professionale per la redazione della relazione geotecnica funzionale alla progettazione della fattibilità tecnico economica PFTE, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Con nota prot. 5526 del 11/03/2025 l'Arch. Alberto CECCA è stato nominato RUP dell'intervento.

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al professionista suindicato l'incarico di svolgere le seguenti prestazioni: redazione della Relazione Geotecnica di cui alle NTC 2018 e s.m.i.;
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 36/23, nonché in ossequio alle disposizioni previste dal vigente "Regolamento per la Disciplina dei Contratti" n. 411 approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 02/12/24 esecutiva dal 29/12/24, in quanto il Professionista è in possesso di adeguato curriculum conservato agli atti dell'Unità Operativa Urbanizzazioni, considerata la particolarità della prestazione richiesta;
3. L'incarico in oggetto è da svolgersi con le modalità di cui al succitato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché ai criteri ed alle procedure impartite dal Responsabile Unico di Progetto.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:
 - a) dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17/01/2018 riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
 - b) dalla normativa in materia di appalti pubblici D.Lgs. 36/23;
 - c) dalla normativa tecnica di settore.
 Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal professionista.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. Ai fini della redazione della Relazione Geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018 l'incarico comprende le seguenti attività, se necessarie:
 - sopralluoghi in sito;
 - raccolta della documentazione storica di carattere geologico-geomorfologico, e consultazione di foto aeree;
2. La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto;
3. L'affidatario dovrà produrre gli elaborati progettuali previsti dal presente contratto, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente contratto. La documentazione dovrà essere formalmente consegnata in formato digitale al Responsabile dei Lavori;
4. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
5. La prestazione comprende la partecipazione del professionista ad eventuali riunioni che l'Amministrazione dovesse convocare in caso di necessità, al fine di verificare l'evoluzione delle fasi;

6. L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Art. 4 – GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/23, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva dato l'importo ridotto dell'affidamento e l'esigua durata della prestazione.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'all. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario pari al 1,2261 %, ed ammonta ad Euro 4.027,95, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti.

L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 18/11/2025, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

2. L'importo di cui sopra sarà corrisposto in un'unica soluzione ad ultimazione della prestazione effettuata come dal presente contratto e ad avvenuta comunicazione dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell'Amministrazione, e in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%.

3. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

4. Ai fini della corresponsione al soggetto incaricato degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud e la ricezione del relativo mandato. Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso il Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud adotta una Contabilità Speciale centrale e funge da "Ufficiale pagatore", trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori. Conto contabilità Speciale CS 5952 – AG-COES- FONDI – UE- FDR. I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei Fondi relativi. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuata dal Dipartimento Fondi Europei e PNRR in qualità di Organismo Intermedio.

5. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con fondi PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

ART. 7 - PROPRIETÀ

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'aggiudicatario venisse a conoscenza. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente contratto l'aggiudicatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale dello stesso. La Stazione Appaltante potrà inoltre liberamente disporre degli elaborati di progetto senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 8 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e alle Norme Tecniche sulle costruzioni (NTC 2018).

2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 10 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario l'incarico e nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dai precedenti art. 2 e 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).
3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 13 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Torino, lì

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare le disposizioni del presente contratto per l'affidamento diretto del servizio di redazione della Relazione geotecnica

Torino, lì

Il Dirigente e RUP

Il Professionista incaricato

Arch. Alberto CECCA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate